



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 11698/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Modifica agli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 marzo 1993,
n.13 – Disciplina dei complessi turistico – ricettivi all’aria aperta.”
Reg.Gen.n.21 (ex Reg.Gen.n.504/VIII Legislatura)**

Ad iniziativa del Consigliere Donato Pica.
Depositata il 9 giugno 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare per l’esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **17 GIU 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Modifica agli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 marzo 1993, n.13 –
Disciplina dei complessi turistico – ricettivi all’aria aperta”.*

Ad iniziativa del Consigliere Donato Pica.

(Registro Generale numero 21)

TE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione

Con la presente legge la Regione Campania tende a valorizzare e favorire la ripresa delle Strutture Ricettive all'Aria aperta. Con circa 180 aziende dislocate sul territorio regionale e d una potenzialità di 75.000 posti letto, il comparto soffre per la crisi economica nazionale ed internazionale, senza dimenticare che la clientela del settore è principalmente composta da famiglie monoreddito, fascia maggiormente colpita dalla crisi attuale. Non confortevole è il dato di fine stagione estiva 2009, che lascia presupporre una diminuzione della forza lavoro, che attualmente conta circa 2800 addetti.

In considerazione del fatto che la ripresa del settore è legata alla ripresa economica e che questo processo potrebbe essere più lungo del previsto, potremmo "sfruttare" questo momento negativo per orientare il comparto verso una qualificazione in modo da essere appetibile ad una clientela media.

Ciò sarebbe possibile se in particolare la Regione Campania riconoscesse nella L.R. 26 marzo 1993 n. 13 la Legge Nazionale del 23 luglio 2009, n. 99, avente ad oggetto " Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", specificando ed integrando le modalità e le caratteristiche di installazione delle strutture mobili.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1

1. All'articolo 2, della legge regionale 26 marzo 1993, n.13, è aggiunto il seguente comma:

“3. Le strutture mobili di cui al comma 2 sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, case-mobili o maxicaravan.

A tal fine i predetti allestimenti devono :

- a) case-mobili non superare la misura di metri quadri 28,50 compreso bagno e angolo cottura questi ultimi possono essere montati di lato per motivi tecnico-orografici ed alberature, il patio non potrà superare il 50 per cento del lato lungo della casa-mobile;
- b) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
- c) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibile in ogni momento;
- d) tecnologicamente rispettare le tabelle per il risparmio energetico (le pareti avere uno spessore di massimo 6 centimetri in sandwich di poliuretano ed il tetto da 10 a 12 centimetri);
- e) avere un' altezza minima interna al centro di metri 2,60;
- f) non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.(Legge 23 Luglio 2009, numero 99 articolo 3 comma 9).”

2. All'articolo 3, della l.r.13/93 è aggiunto il seguente comma:

“5. Le strutture mobili di cui al comma 1, devono avere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.”

Te



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.2
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.